



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU**

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA”

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	2
Art. 2 – Presupposto dell'imposta	2
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	2
Art. 4 – Esenzioni	3
Art. 5 – Determinazione valori delle aree fabbricabili	3
Art. 6 – Rimborso per aree divenute inedificabili - ABROGATO	4
Art. 7 – Versamento Minimo	4
Art. 8 – Attività di Recupero	4
Art. 9 – Interessi	4
Art. 10 – Funzionario Responsabile	4
Art. 11 – Rateizzazione dei Pagamenti	5
Art. 12 – Istituti Deflattivi del Contenzioso	5
Art. 13 – Riscossione Coattiva	6
Art. 14 – Entrata in Vigore del Regolamento	6

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Bovezzo dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 ed al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile, così pure l'adozione di disposizioni in contrasto col presente regolamento determineranno l'implicita abrogazione di quanto da esso normato.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso dei beni immobili specificati nell'articolo 2 del D.Lgs. 504/92, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare e le pertinenze della stessa - così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 - possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

Art. 4 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra tali enti, ove non soppressi e dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 – Determinazione valori delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92, che recita: “Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”
2. Qualora il valore delle aree edificabili sia desumibile da atti notarili di compravendita, o dall'acquisto delle stesse in aste pubbliche, anche giudiziarie, o fosse indicato comunque in atti pubblici o privati provenienti dallo stesso contribuente, la base imponibile non potrà essere inferiore al prezzo risultante da queste fonti.
3. Il valore delle aree individuate ai mappali limitrofi a quelli sopra indicati, aventi nel P.G.T. vigente la medesima destinazione edilizia, dovrà essere valutato con le stesse modalità.

4. La Giunta Comunale ha la facoltà di predisporre tabelle di riferimento relative ai prezzi delle aree edificabili ricavati con i criteri indicati ai precedenti commi 1, 2 e 3, che potranno essere aggiornate periodicamente.

Art. 6 – Rimborso per aree divenute inedificabili - ABROGATO

Art. 7 – Versamento Minimo

La determinazione dell'importo minimo di versamento è disposta dall'art. 2, comma 1- bis, del vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 6/06/2001, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed integrazioni. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 8 – Attività di Recupero

La determinazione dell'importo, nell'attività di recupero, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi è prevista dall'art. 5, comma 9, dal medesimo Regolamento Generale delle Entrate, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 6/06/2001, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 – Interessi

La misura degli interessi, da applicare, sia agli avvisi di accertamento, sia in caso di rimborso, è pari a quella del tasso di interesse legale.

Art. 10 – Funzionario Responsabile

Ai sensi di legge, con deliberazione della Giunta Comunale, è designato un funzionario al quale sono conferite le funzioni ed i poteri di ogni attività

organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 11 – Rateizzazione dei Pagamenti

1. In caso di temporanea difficoltà oggettiva del contribuente ad adempiere, l'imposta derivante da avvisi di accertamento ed i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

2. Il numero massimo di rate mensili di uguale importo che possono essere concesse è pari a n. 6 (sei), in caso di debiti superiori ad € 300,00.

3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 5.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.

4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di apposita istanza, utilizzando la modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al pagamento dell'intero debito residuo, entro gg. 30 dalla scadenza della rata non versata.

Art. 12 – Istituti Deflattivi del Contenzioso

All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, come disciplinati dagli artt. 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 del vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 6/06/2001, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Riscossione Coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R.. n. 43 del 28/01/1988 e successive modificazioni.

Art. 14 – Entrata in Vigore del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

- REGOLAMENTO approvato con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 8 del 13/04/2012**

- PUBBLICATO all’Albo Pretorio del Comune dal **20/04/2012** per quindici giorni consecutivi.

- RIPUBBLICATO all’Albo Pretorio del Comune dal **16/05** per quindici giorni consecutivi.

Bovezzo, _____

ENTRATO IN VIGORE L’1/01/2012

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Bovezzo, lì
